

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1160)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PREMOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1973

Nuove norme relative al personale medico universitario

ONOREVOLI SENATORI. — Il sensibile ritardo con cui è attuata la normativa relativa all'espletamento dei concorsi ospedalieri per il personale medico ha di fatto reso inoperanti le norme finali e transitorie previste nell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, con l'aggravante che numerosi nuovi casi si sono aggiunti a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra. Ciò impone pertanto un provvedimento che possa consentire l'espletamento dei concorsi secondo quanto disposto dalla legge vigente, senza peraltro costituire palesi ingiustizie per coloro che verrebbero ad essere seriamente danneggiati ed indipendentemente dalla loro volontà. Proprio la esperienza di questi anni suggerisce quindi la necessità di emanare disposizioni transitorie che abbiano valore almeno un quinquennio e che permettano di regolarizzare la vita ospedaliera. Peraltro, oltre la nuova formulazione dell'articolo 130 sopracitato, si ritiene opportuno e indispensabile correggere una evidente incongruenza nelle disposizioni relative alla partecipazione degli universitari ai concorsi

di assunzione ospedaliera. È infatti richiesto dalla legge ospedaliera il requisito della idoneità anche per i medici universitari che già svolgono mansioni assistenziali nella stessa qualifica e nella stessa disciplina del posto messo a concorso. Esigere tale requisito per coloro che esplicano la loro attività assistenziale con pari diritti e doveri dei colleghi ospedalieri di pari grado ci sembra quanto meno discriminatorio. Riteniamo, infatti, che il personale medico universitario di ruolo debba essere considerato alla stregua del personale ospedaliero di ruolo e pertanto l'assunzione di questo personale presso un Ente ospedaliero dovrà valutarsi come il passaggio di personale medico ospedaliero da un Ente ospedaliero all'altro.

L'assurda anomalia di tali disposizioni appare tra l'altro in modo lampante se ci riferiamo alla posizione dei professori universitari di ruolo della Facoltà di medicina che per legge fanno parte delle Commissioni esaminatrici per i concorsi di idoneità e che si dovrebbero sottoporre allo stesso giudizio qualora per ipotesi volessero partecipare ad un concorso ospedaliero per Primario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il servizio non di ruolo prestato dal personale medico ospedaliero od universitario è equiparato al servizio di ruolo, ai fini della ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali banditi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ed ai fini dell'ammissione agli esami e della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno banditi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Limitatamente al quinquennio di cui sopra, il periodo di anzianità di laurea richiesto per l'ammissione agli esami di idoneità di cui agli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è ridotto di un anno.

Art. 2.

I professori universitari, i titolari di cattedra ed i professori aggregati, che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, sono responsabili di una Divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, sono esonerati, per la stessa disciplina, dal requisito dell'idoneità a primario ai fini dei concorsi di assunzione ospedalieri.

Art. 3.

Gli aiuti e gli assistenti universitari di ruolo, che, a norma del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, svolgono la loro attività in divisioni, sezioni o servizi speciali, sono esonerati dal requisito della idoneità ad aiuto o assistente per la disciplina o qualifica corrispondente a quella in cui espletano la loro attività.